



Disegno di Legge n. 1372

«Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»

Osservazioni dell'ANA - Associazione Nazionale Archeologi

PREMESSA

La necessità di strumenti normativi che siano efficaci, lineari e rispondenti alle esigenze del vivere quotidiano è sentita anche in relazione alla salvaguardia del patrimonio culturale italiano. Quest'ultimo, la cui tutela è dovere costituzionale della Repubblica, deve essere visto come una risorsa costante nella costruzione dei nuovi scenari futuri e non come un impedimento allo sviluppo del Paese.

È per questo che la scelta di apportare delle modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio deve avvenire con un processo volto a migliorare il lavoro di tutti i protagonisti nella filiera della tutela, dai professionisti che sono tutti i giorni in prima linea sui cantieri dislocati in tutto il paese, alle Soprintendenze impegnate nella supervisione di tutti i procedimenti amministrativi: le loro prerogative vanno consolidate, non minate, così come il loro ambito d'azione. Occorre, anzi, investire maggiormente su strumenti di pianificazione territoriale preventiva (dal livello comunale a quello regionale) che, partendo da una chiave di lettura storica dell'evoluzione del paesaggio, arrivino a consentire progettazioni sempre più precise e meno impattanti sul potenziale patrimonio archeologico.

L'efficientamento delle procedure burocratiche passa, quindi, attraverso la costruzione di un dialogo sistematico e propositivo tra le parti politiche, gli enti pubblici, la cittadinanza e i portatori di interesse, e quindi tra amministratori e professionalità tecniche, archeologi, architetti, urbanisti, specialisti dell'assetto del territorio e popolazione, al fine di consentire la costruzione di politiche di pianificazione efficaci e non lesive di parte del patrimonio culturale e paesaggistico italiano: un patrimonio che è fonte della nostra memoria collettiva di popolo e come tale va tramandato alle future generazioni.



OSSERVAZIONI

- Art. 2, comma 1a

Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".

- Art. 2, comma 1b

Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 1, comma 1 "In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.", rendere il parere fornito dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.

- Art. 2, comma 1c

Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".

- Art. 2, comma 1d

Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".

- Art. 2, comma 2

Gli interventi di edilizia "sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata" sono quelli di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 6-bis, invece gli interventi di "edilizia libera" sono descritti all'art. 6.



Chiediamo che si chiarisca a quale delle due fattispecie si vuole riferire questo articolo 2 della PDL, ma in linea di principio se già riteniamo rischioso lasciare gli interventi di “edilizia libera” al di fuori del sistema autorizzativo secondo la normativa vigente, ancora più rischioso sarebbe estendere tale esenzione agli interventi edilizi sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata.

- Art. 3, comma 1

L’attuale Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, pur emanato nel 2004, nella sua impostazione risente fortemente della precedente legge di tutela del 1939 e non risulta più corrispondente a ciò di cui oggi necessiterebbero la tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali.

Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, si propone l’avvio di un tavolo di concertazione che abbia l’obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; tale proposta era già emersa lo scorso anno durante gli Stati Generali dell’Archeologia Italiana, svoltisi a Firenze il 24 e 25 Febbraio 2024. In questa occasione, tutti gli interlocutori presenti hanno sollevato la necessità di una revisione del suddetto Codice: a tal proposito ANA – Associazione Nazionale Archeologi, API MiBACT – Archeologi del Pubblico Impiego, Archeoimprese, Assotecnici e la Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia hanno individuato alcuni temi su cui intervenire, con proposte concrete.

Occorre innanzitutto superare il concetto di tutela dell’oggetto, per arrivare a quello di tutela del contesto: il tutto a favore di una tutela che guardi al paesaggio storicizzato, ai suoi monumenti, ai suoi beni archeologici e paesaggistici, in una forma più ampia, che sia custode del passato ma con un occhio attento e rivolto alle necessità del futuro.

Anche la necessità che le procedure di archeologia preventiva, nel rispetto dei principi della Convenzione Europea della Valletta, siano ampliate al settore privato deve essere orientata in tal senso, prevedendo aiuti economici e la defiscalizzazione dei costi sostenuti dai privati: necessità che già alcune regioni italiane stanno prevedendo in forme autonome.

Un maggiore coinvolgimento degli archeologi e dell’archeologia nella pianificazione territoriale e paesaggistica consentirebbe una conciliazione più ampia tra le esigenze dei Comuni, e dei privati e di quelle legate alla tutela dei beni culturali. Ci preme ricordare che, quest’ultima, deve restare in capo allo Stato, garante dei diritti costituzionali.

Inoltre, una revisione delle tempistiche relative alle procedure di ambito architettonico-monumentale e paesaggistico potrebbe consentire un miglioramento nell’attuazione delle pratiche relative a questo specifico ambito, consentendo un’uniformità con quanto già avvenuto per l’ambito archeologico.



- Art. 3, comma 2b

Poiché la maggior parte delle Regioni italiane ancora non ha completato l'iter di co-pianificazione Stato/Regioni ai sensi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 133, attraverso adeguati Piani Paesaggistici Regionali, un'autorizzazione che sia di unica competenza degli enti locali non è attuabile, oltre ad entrare in conflitto con altri assunti presenti nel suddetto Decreto.

Una via praticabile è sicuramente l'adeguamento dei Piani Paesaggistici Regionali alla normativa attuale, insieme con l'istituzione sistematica delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è auspicabile anche l'ampliamento delle competenze autorizzative. Tali Commissioni rappresentano uno strumento già previsto all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare, sistematizzare e rendere efficienti ed efficaci gli iter procedurali.

- Art. 3, comma 2c

Ci si chiede esattamente a cosa serva l'introduzione di tale norma, vista l'esistenza di una disciplina specifica concorrente come nel caso delle autorizzazioni relative ai progetti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

- Art. 3, comma 2d

Il superamento del concetto di tutela dell'oggetto a favore di quello di tutela del contesto, ormai acquisito alla pratica della moderna pianificazione territoriale, è indispensabile per consentire la tutela del paesaggio storicizzato, dei suoi monumenti, dei suoi beni archeologici e paesaggistici, in una forma più ampia, che sia custode del passato ma con un occhio attento e rivolto alle necessità del futuro.

A tal proposito la proposta contenuta in questo punto risulta non attuabile, a favore, invece, della pretesa di una risposta maggiormente rapida da parte dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

- Art. 3, comma 2e



Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 1, comma 1 “In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.”, rendere il parere fornito dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.

- Art. 3, comma 2f

L’istituzione sistematica delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è auspicabile anche l’ampliamento delle competenze autorizzative, rappresenta uno strumento già previsto all’interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare, sistematizzare e rendere efficienti ed efficaci gli iter procedurali.

- Art. 3, comma 2h

Si propone l’inserimento di “all’esito della quale il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione”, al posto di “e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica”.

- Art. 3, comma 2i

Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all’art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l’ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente (...)".

- Art. 3, commi 5 e 6

Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, si propone l’avvio di un tavolo di concertazione che abbia l’obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come emerso anche lo scorso anno durante gli Stati Generali dell’Archeologia Italiana svoltisi a Firenze il 24 e 25 Febbraio 2024.



Disegno di Legge n. 1372

«Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»

Osservazioni dell'Associazione Nazionale Archeologi

ALLEGATO

Testo originale del correttivo	Proposta di modifica (in rosso le proposte ANA di modifica al testo)	Ratio della proposta
Articolo 1 (<i>Finalità e principi generali</i>)		
1. Ai fini di una sensibile riduzione dei tempi amministrativi, della garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e del rafforzamento della certezza del diritto, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, con riguardo		

<p>alle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p>		
<p>Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica</i>)</p>		
<p>1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;</p> <p>b) all'articolo 152, comma primo, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante»;</p> <p>c) all'articolo 167, al comma 5, al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: «decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;</p> <p>d) all'articolo 181, comma 1-<i>quater</i>, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione</p>	<p>1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione;</p> <p>b) all'articolo 152, comma primo, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante»;</p> <p>c) all'articolo 167, al comma 5, al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: «decorso il quale il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione»;</p> <p>d) all'articolo 181, comma 1-<i>quater</i>, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «decorso il quale il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione».</p>	<p>Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".</p> <p>Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 1, rendere il parere fornito dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.</p> <p>Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".</p>

<p>competente provvede sulla domanda di autorizzazione».</p>		
<p>2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, all'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, recante elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell'esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.</p>	<p>2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, all'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, recante elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell'esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.</p>	
<p>Articolo 3 (<i>Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica</i>)</p>		
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.</p>	<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge prenderà avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio coinvolgendo tutti i portatori di interesse e le associazioni di categoria che</p>	<p>L'attuale Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, pur emanato nel 2004, risente fortemente nell'impostazione della precedente legge di tutela del 1939 e non risulta più corrispondente a ciò che oggi la tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali necessiterebbe.</p>

	<p>rappresentano le professioni dei beni culturali italiani ai sensi del DM 244/2019.</p>	
<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garantire il coordinamento delle attività delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, affinché sia assicurato l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale;</p> <p>b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale;</p> <p>c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;</p> <p>d) escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che</p>	<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garantire il coordinamento delle attività delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, affinché sia assicurato l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale;</p> <p>b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, siano sottoposti a parere delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale;</p> <p>c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;</p> <p>d) per gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati il parere deve essere reso,</p>	<p>Tali Commissioni rappresentano uno strumento già previsto all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare gli iter procedurali, sistematizzarli e renderli efficienti ed efficaci.</p> <p>Si propone una risposta maggiormente rapida da parte dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p>

<p>risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati;</p> <p>e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante;</p> <p>f) istituire, in collaborazione con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;</p> <p>g) prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative</p>	<p>dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro il termine perentorio di trenta giorni decorso il quale il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione;</p> <p>e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante;</p> <p>f) sia favorita l'istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;</p> <p>g) prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato,</p>	<p>Ai sensi del D.Lgs. 22 42/2004, art. 1, comma 1 rendere il parere reso dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, andrebbe considerato come incostituzionale.</p> <p>L'istituzione sistematica delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche ampliandone le competenze autorizzative, rappresenta uno strumento già previsto all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare gli iter procedurali, sistematizzarli e renderli efficienti ed efficaci.</p>
---	---	---

<p>e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci;</p> <p><i>h)</i> individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di pre valutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica;</p> <p><i>i)</i> escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale la cui individuazione è demandata all'adozione di un decreto del Ministero della cultura a cadenza annuale, e prevedere che, per le medesime aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso.</p>	<p>in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci;</p> <p><i>h)</i> individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di pre valutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico all'esito della quale il competente organo di controllo emette la conseguente autorizzazione;</p> <p><i>i)</i> escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale la cui individuazione è demandata all'adozione di un decreto del Ministero della cultura a cadenza annuale, e prevedere che, per le medesime aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il competente</p>	<p>Il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".</p>
---	---	---

	organo di controllo emette la conseguente autorizzazione;	
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.	3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.	
4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.	4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.	
5. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.	5. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.	Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, si propone l'avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come emerso anche lo scorso anno durante gli Stati Generali dell'Archeologia

		Italiana svoltisi a Firenze il 24 e 25 Febbraio 2024.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.	6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.	Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, si propone l'avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come emerso anche lo scorso anno durante gli Stati Generali dell'Archeologia Italiana svoltisi a Firenze il 24 e 25 Febbraio 2024.
7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196.	7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196.	